ASSOCIAZIONI | varie

TRASPARENZA NELLE VENDITE SOLIDALI

L. 19.06.2026, n. 120 in G.U. 6.07.2026, n. 154

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ALTRI ASPETTI

La L. 120/2026 (cosiddetta legge Ferragni) si inserisce nel panorama normativo volto alla tutela del consumatore, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza tramite la regolamentazione delle pratiche commerciali poste in essere da produttori e professionisti in relazione alla promozione, vendita o fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti operanti nel settore della beneficenza. L'obiettivo, dichiarato anche nella relazione illustrativa, è quello di garantire che i consumatori ricevano informazioni chiare e non ingannevoli in relazione alle iniziative solidaristiche attuate da produttori e professionisti. La norma riguarda anche gli enti non commerciali in quanto destinatari di parte delle vendite dei prodotti.

SCHEMA DI SINTESI

FINALITÀ DELLA NORMA	⇨	Disciplinare la pubblicità e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti "meritori" operanti nel settore della beneficenza.
SOGGETTI INTERESSATI	⇨	Produttori e professionisti (intendendo sia i venditori sia i soggetti che promuovono l'acquisto). ⇨ Sono escluse dall'ambito di applicazione della legge la promozione, la vendita o la fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti.
ENTI DESTINATARI DEI PROVENTI	⇨	• **Soggetti che perseguono finalità di interesse generale o utilità sociale** e che operano principalmente nei seguenti settori: **.. cooperazione internazionale** e aiuto umanitario; istruzione, ricerca scientifica e cultura; **.. tutela dell'ambiente** e del patrimonio artistico-culturale; **.. assistenza sociale e sanitaria;** **.. promozione di diritti e valori civili;** **.. culto e attività religiose.**
RACCOLTE FONDI	⇨	**Sono fatte salve le disposizioni in materia di raccolta di fondi** previste all'art. 7 D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore), nonché le disposizioni sulle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.
OBBLIGHI DI TRASPARENZA VERSO I CONSUMATORI	⇨	I consumatori hanno diritto di ricevere un'adeguata informazione dai produttori e dai professionisti, in merito alla destinazione dei proventi della vendita di un prodotto, nei casi in cui una quota del ricavato sia devoluta ai soggetti che perseguono finalità benefiche.
	⇨	• In particolare, sulle confezioni dei prodotti, oltre alle informazioni riguardanti il prezzo, devono essere riportate anche le seguenti indicazioni: **..** il soggetto destinatario di parte dei proventi; **..** le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi destinata ai soggetti destinatari; **..** la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo per ogni unità di prodotto che saranno devoluti ai soggetti destinatari. ⇨ In alternativa, le informazioni possono anche essere fornite tramite l'apposizione sulla confezione di una targhetta cartacea o adesiva, ovvero mediante l'indicazione di tali informazioni sui materiali di comunicazione presenti nei punti vendita, assicurando chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica.
	⇨	• Le indicazioni devono essere fornite dai produttori e dai professionisti anche nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. • Allo stesso obbligo sono tenuti i soggetti che lo pubblicizzano sia nel caso in cui l'attività pubblicitaria sia svolta in forma tradizionale quanto in forma di "influencer marketing".
PERIODO TRANSITORIO	⇨	Le disposizioni non si applicano alle attività di promozione, vendita e fornitura di prodotti in corso alla data di entrata in vigore dalla L. 120/2026 (21.07.2026).

Aggiornato al 15.09.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.

Riproduzione vietata

ALTRI ASPETTI

COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

- Il produttore o il professionista devono adempiere a precisi obblighi di comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), almeno 15 giorni prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano destinati ai soggetti "meritori".
- Le comunicazioni all'AGCM riguardano:
 - .. l'indicazione dei soggetti destinatari di parte dei proventi, le finalità per cui i proventi vengono impiegati e la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati a tali soggetti per ogni unità di prodotto;
 - .. il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo ai soggetti destinatari.
- Entro 3 mesi dalla scadenza del termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo, il produttore o il professionista deve comunicare all'AGCM l'effettiva esecuzione del versamento.

SANZIONI

- Nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge, la competenza a irrogare sanzioni appartiene all'AGCM.
- Nel caso di violazione delle disposizioni relative agli obblighi di informazione ai consumatori e di comunicazioni all'AGCM è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000 a € 50.000, salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta.

Tavola **Enti destinatari di parte dei proventi**

Enti	Riferimenti normativi
Organizzazioni non governative (ONG).	Art. 10, c. 1, lett. g) Tuir)
Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (ICSC).	Art. 10, c. 1, lett. i) Tuir
Unione delle Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio in Italia, le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.	Art. 10, c. 1, lettera l) Tuir
Università, fondazioni universitarie, Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, enti parco regionali e nazionali.	Art. 10, c. 1, lett. l-quater Tuir
Persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, o finalità di ricerca scientifica.	Art. 100, c. 2, lett. a) Tuir
Persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica.	Art. 100, c. 2, lett. b) Tuir
Stato, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono **attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico**, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 2 D.Lgs. 490/1999, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.	Art. 100, c. 2, lett. f) Tuir
Enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente **attività nello spettacolo**.	Art. 100, c. 2, lett. g) Tuir
Associazioni, fondazioni, comitati od enti individuati che **pongono in essere iniziative umanitarie, religiose o laiche, nei Paesi non appartenenti all'OCSE**.	Art. 100, c. 2, lett. h) Tuir
Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.	Art. 100, c. 2, lett. m) Tuir

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 15.09.2026
Riproduzione vietata

Tavola (segue)

Enti	Riferimenti normativi
Stato e comuni colpiti da eventi sismici o calamitosi.	Art. 100, c. 2, lett. m-bis Tuir
Organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'art. 154, c. 4, lett. a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti.	Art. 100, c. 2, lett. n) Tuir
Stato, regioni, enti territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.	Art. 100, c. 2, lett. o) Tuir
Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, istituti tecnici superiori per iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.	Art. 100, c. 2, lett. o-bis) Tuir
Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM.	Art. 14, c. 1 D.L. 14.03.2005, n. 35
Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.	Art. 82, c. 1 D.Lgs. 117/2017
Soggetti costituiti, stabiliti o comunque operanti all'estero, che svolgano attività aventi caratteristiche o finalità analoghe a quelle indicate nelle sopra citate disposizioni.	---

I MANUALI E GLI EBOOK DEL SISTEMA RATIO

SCOPRI SU RATIO STORE

store.ratio.it

Guide operative monografiche curate da esperti del settore, ricche di esempi, modelli e casi pratici



Manuali in tema fiscale, amministrativo, del lavoro, per la gestione d'impresa e lo sviluppo di studio.

Riproduzione vietata